

Il 09 febbraio 2022, presso la sede della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, sita in Trieste, Riva Tre Novembre, 1

tra

la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, in persona del Sovrintendente Giuliano Polo, con l'assistenza del Direttore Generale Antonio Tasca, e del Responsabile delle Risorse Umane Stefano Hauser, d'ora in avanti per brevità Fondazione

e

le Segreterie Territoriali SLC-CGIL, FISTeL-CISL, UILCOM-UIL, FIALS-CISAL e le Rappresentanze Sindacali Unitarie della Fondazione

di seguito per brevità "le Parti"

Premesso che:

- l'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, d'ora in avanti semplicemente "decreto", prevede che il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
- l'articolo 13, comma 3, del decreto prevede che i limiti massimi di utilizzo ivi previsti (massimo quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari) non trovano applicazione nel settore dello spettacolo;
- la Fondazione, in ossequio alle proprie finalità statutarie, organizza una stagione lirica ed una stagione sinfonica in abbonamento, ulteriori opere liriche e/o concerti al di fuori della predetta programmazione in abbonamento, nonché attività collaterali di concerti, spettacoli e iniziative musicali didattiche e divulgative per bambini, giovani, scuole e famiglie;
- accanto alla propria attività caratteristica la Fondazione ospita spettacoli, eventi o manifestazioni di terzi;
- la realizzazione della variegata attività produttiva brevemente riassunta postula in diverse circostanze discontinuità o intermittenza nelle prestazioni;
- dette attività, che si svolgono alla presenza del pubblico, necessitano di personale appositamente formato, addetto all'assistenza agli spettatori in occasione dell'ingresso, del controllo dei titoli d'accesso, della sistemazione nei posti assegnati, dell'uscita al termine delle rappresentazioni, nonché in occasione di eventuali emergenze o di necessità di evacuazione del teatro;
- detto personale, d'ora innanzi definito *personale di sala* o, secondo tradizione, personale appartenente al comparto delle *maschere*, opera in occasione delle manifestazioni organizzate dalla fondazione in cui è prevista la presenza di spettatori ;
- detta attività, essendo connaturata alle sole attività aperte agli spettatori, richiede prestazioni lavorative per loro natura discontinue e intermittenti;
- la Fondazione ha talora necessità di avvalersi, per la preparazione ed esecuzione delle opere liriche in cartellone, delle prestazioni di *figuranti* o *comparse* che svolgono singolarmente o collettivamente un'azione scenica integrativa della produzione artistica, secondo le indicazioni della regia, per la quale non è richiesta una particolare formazione artistica o una particolare attitudine;
- la scelta dei figuranti avviene sulla base delle esigenze sceniche indicate dal regista incaricato della messa in scena dell'opera.

- detta attività, che richiede in fase preparatoria la partecipazione alle sole prove di regia, di scena e d'assieme, oltre che agli spettacoli, ha anch'essa carattere discontinuo ed intermittente nell'arco delle stagioni teatrali;
- pertanto le Parti, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall'articolo 13, comma 1 del decreto, concordano di stipulare il presente accordo con il quale regolamentano il ricorso all'utilizzo del lavoro intermittente limitatamente alle ipotesi di seguito individuate e nel rispetto delle regole richiamate nei vari articoli;

tanto premesso si conviene e stipula il presente accordo alle seguenti condizioni:

### Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Articolo 2 – Oggetto e validità dell'accordo

Il presente accordo disciplina unitariamente ed esaustivamente i rapporti di lavoro intermittente a tempo determinato stipulati dalla Fondazione per le prestazioni e le attività di cui al successivo articolo 4.

Per lavoro intermittente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si intende il rapporto di lavoro con il quale un lavoratore si pone a disposizione della Fondazione che potrà utilizzarne la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, comunque con una frequenza non predeterminabile.

La durata del presente accordo è di 4 anni dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente a scadenza qualora non sia data disdetta per iscritto da una delle Parti ovvero da uno dei soggetti firmatari; in caso di disdetta, gli effetti del presente accordo si esauriranno definitivamente decorso un anno dalla disdetta stessa.

La validità della presente ipotesi di accordo è subordinata alla procedura di cui all'art.11, comma 19 del decreto legge n. 91/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013, se e in quanto applicabile, relativo alla certificazione da parte della competente Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia.

### Articolo 3 – Attività di lavoro intermittenti o discontinue

Le Parti convengono, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto, sul carattere intermittente o discontinuo delle prestazioni di lavoro svolte per le seguenti esigenze:

- A. accoglienza e assistenza agli spettatori effettuate dal Personale di Sala in occasione della manifestazioni organizzate dalla Fondazione o per conto di terzi, aperte al pubblico;
- B. preparazione ed esecuzione delle produzioni liriche realizzate dalla Fondazione da parte di personale con la qualifica di figurante/comparsa;
- C. ulteriori ipotesi di supporto alle attività di biglietteria, custodia e portineria in occasione di rilevanti incrementi dell'attività, sentite le RSU;

In riferimento a quanto sopra le Parti convengono pertanto di utilizzare esclusivamente in dette ipotesi il contratto di lavoro intermittente, indipendentemente dal requisito dell'età anagrafica, in qualunque periodo dell'anno, limitatamente alle unità necessarie a garantire la corretta esecuzione delle attività sopra individuate.

### Articolo 4 – Profili professionali ed inquadramenti

Il personale utilizzato per le attività di cui ai punti A e C dell'articolo 3 con la qualifica di:

- *capo maschera* verrà inquadrato nel 3° livello A dell'area tecnica di cui all'art. 4 del vigente CCNL per il personale delle Fondazioni liriche e sinfoniche;

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including a large signature on the left margin, a signature 'D.L.' on the right margin, and several signatures at the bottom of the page.

- *cassiere* verrà inquadrato nel 4<sup>a</sup> livello dell'area tecnica di cui all'art. 4 del vigente CCNL per il personale delle Fondazioni liriche e sinfoniche;
- *maschera o guardarobiere* verrà inquadrato nel 6<sup>a</sup> livello dell'area tecnica di cui all'art. 4 del vigente CCNL per il personale delle Fondazioni liriche e sinfoniche. A detto personale verrà riconosciuto il passaggio al 5<sup>a</sup> livello della medesima area tecnica decorsi 3 anni dalla prima assunzione purché siano state effettuate non meno di 270 prestazioni.

Il personale utilizzato per le attività di cui al punto B dell'articolo 3 con la qualifica di *figurante* verrà inquadrato nel 5<sup>a</sup> livello dell'area tecnica di cui all'art. 4 del vigente CCNL per il personale delle Fondazioni liriche e sinfoniche.

- Per il profilo professionale sub A si intende il personale che presta la propria opera in occasione delle attività organizzate dalla Fondazione, anche per conto di terzi, che prevedono la presenza di spettatori, provvedendo, esemplificativamente ma non esaustivamente, alla: assistenza agli spettatori in occasione dell'ingresso in Teatro, controllo dei titoli d'accesso, sistemazione nei posti assegnati, assistenza all'uscita degli spettatori al termine delle rappresentazioni, gestione, per quanto di competenza, di eventuali emergenze o di necessità di evacuazione del teatro.
- Per il profilo professionale sub B si intende il personale che presta la propria opera in occasione delle prove di regia, d'assieme, antegenerali, generali e degli spettacoli organizzati dalla Fondazione, cui viene richiesta un'azione scenica individuale o di massa secondo le esigenze sceniche dello spettacolo e le relative indicazioni registiche, per le quali non è richiesta una particolare capacità professionale e/o attitudine.
- Per il profilo professionale sub C si intende il personale che presta la propria opera in occasione di notevoli incrementi di attività che rendono necessario affiancare temporaneamente il personale di custodia e/o di biglietteria della Fondazione.

#### Articolo 5 – Contratto di lavoro; modalità della chiamata

L'instaurazione del rapporto di lavoro intermittente deve risultare da atto scritto, esclusivamente ai fini della prova degli elementi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera da a) a f), del decreto.

Può essere previsto un periodo di prova della durata pari a 10 prestazioni e comunque non superiore a mesi 3.

Non è previsto obbligo di accettazione alla chiamata; è pertanto esclusa la relativa indennità mensile di disponibilità.

La chiamata avverrà con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, riducibili a 1 in caso di esigenze produttive, tecniche o organizzative sopravvenute, non prevedibili con l'ordinaria diligenza.

La chiamata dovrà indicare la durata prevista della prestazione e potrà essere annullata entro le ore 13.00 del giorno in cui si svolgerà la prestazione; in caso contrario, si darà corso all'erogazione di un importo corrispondente al 25% del compenso.

La chiamata e l'eventuale annullamento verranno effettuate in forma scritta con comunicazione a mezzo posta elettronica, sms o whatsapp e dovrà essere accettata dal lavoratore coi medesimi mezzi entro 24 ore dalla ricezione, in difetto di ché detta chiamata si intenderà rifiutata.

#### Articolo 6 – Orario di lavoro

Per i profili di cui all'art. 3, sub A. e C., del presente accordo la prestazione avrà inizio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dello spettacolo o della manifestazione organizzata dalla Fondazione, e cesserà al termine delle stesse, fatte salve le operazioni di riordino e/o controllo che dovessero rendersi necessarie.

*[Area con diverse firme manoscritte in blu]*

Per i profili di cui all'art. 3, sub B., del presente accordo l'orario di lavoro sarà così articolato:

- Prova senza orchestra: 2 ore;
- Prova con orchestra: per la durata della corrispondente prova d'orchestra con un massimo di 3 ore e ½;
- Antegenerale, Generale e Spettacoli: per la durata corrispondente.

Farà fede l'orario contenuto negli ordini del giorno settimanali e giornalieri affissi all'albo.

In occasione delle prove antegenerali, generali e degli spettacoli, il figurante dovrà essere presente in tempo utile per l'inizio della prestazione, ai fini della vestizione e del trucco.

Le prove costumi, parrucche e trucco potranno avvenire all'interno dell'orario di lavoro programmato. Qualora venissero richieste al di fuori di detto orario, saranno compensate con una prestazione come disciplinata dal successivo articolo 7.

### Articolo 7 – Trattamento economico

Per i profili di cui all'art. 3, sub A. e C., del presente accordo per ogni prestazione spetterà un compenso pari al 70% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, nonché un compenso pari al 50% dell'e.d.r., relativi al livello d'inquadramento assegnato, di cui alla PARTE ECONOMICA del vigente CCNL per il personale delle Fondazioni liriche e sinfoniche, cui si aggiunge una maggiorazione del 44% del compenso spettante come sopra definito per ciascuna prestazione a titolo di compensazione forfetaria in sostituzione di indennità ferie, mensilità aggiuntive, premio di produzione, festività infrasettimanali e indennità di anzianità.

Per i profili di cui all'art. 3, sub B., del presente accordo per ogni prestazione spetterà un compenso pari al 56,78% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, nonché un compenso pari al 50% dell'e.d.r., relativi al livello d'inquadramento assegnato, di cui alla PARTE ECONOMICA del vigente CCNL per il personale delle Fondazioni liriche e sinfoniche. In caso di prestazioni straordinarie o in prolungamento dei limiti orari di cui al paragrafo che precede verrà corrisposta una maggiorazione pari al 50% del compenso previsto per ogni mezz'ora di prolungamento, salva la tolleranza di 5 minuti di prolungamento non programmato, per la quale non è prevista alcuna maggiorazione. Nel caso di prestazione in giornata festiva verranno riconosciute le stesse maggiorazioni previste per il personale tecnico. In caso di trasferta spetta il medesimo trattamento previsto per la generalità dei dipendenti dalla contrattazione collettiva vigente.

### Articolo 8 – Scelta dei lavoratori e ordine di chiamata

Per i profili di cui all'art. 3, sub A. e C., del presente accordo la selezione dei candidati avverrà in base alle dichiarazioni di disponibilità pervenute alla Fondazione. Le richieste dovranno essere corredate da C.V.

L'ordine di chiamata avverrà tenendo conto dell'anzianità maturata con riferimento al numero di prestazioni effettuate con la medesima qualifica. In caso di pari anzianità, costituirà titolo di precedenza per la chiamata il possesso di titolo di studio universitario o, in subordine, diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per i profili di cui all'art. 3, sub B., del presente accordo verrà predisposto un albo delle comparse sulla base delle disponibilità pervenute alla Fondazione. Per ciascuna produzione verrà effettuata una scelta delle comparse in base alle esigenze sceniche e di regia dell'opera in programma, mediante selezione effettuata dalla regia stessa su un numero di convocati pari, ove possibile, al doppio delle unità necessarie. Detta convocazione avverrà, per quanto possibile, sulla base dell'anzianità maturata e, ove impossibile, applicando un criterio di rotazione tra i candidati disponibili.

### Articolo 9 – Norme di rinvio e chiusura

*Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including names like 'Tegise' and various initials.*

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto nonché le norme del CCNL in quanto compatibili con la disciplina di cui al presente accordo e, più in generale, con la natura del lavoro intermittente.

Il personale che verrà utilizzato per prestazioni di lavoro intermittente riceverà idonea formazione ed informazione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. in relazione alle mansioni affidate.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Le Organizzazioni Sindacali

SLC-CGIL

Giulio  
SCL

Porto

FISTeL-CISL

Roberto

U.S. Monaco

UILCOM-UIL

Roberto

Antonio

FIALS-CISAL

Manfredi

Marco Leotta

[Signature]

Luigi

[Signature]

Luigi

Ch

Luigi  
Luigi  
Luigi